



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



## **ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990**

**TRA**

**il Comitato regionale per le comunicazioni per la Lombardia (CORECOM Lombardia)** con sede legale in via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano, rappresentato nel presente atto dalla Presidente Avv. Marianna Sala, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, nonché in forza del mandato alla stessa conferito dal Comitato con decisione del 20 marzo 2019;

**E**

**l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati** con sede legale in via Freguglia, 1, 20122 Milano rappresentata dal Presidente f.f. Avv. Roberto Ianco;

**E**

**l'Ordine degli Avvocati di Milano**, con sede legale in via Freguglia, 1, 20122 Milano, rappresentato nel presente atto dal Presidente Avv. Vinicio Nardo, in forza dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 2 aprile 2019;

di seguito denominate "le Parti"

### **PREMESSO CHE**

- Il Comitato regionale per le comunicazioni per la Lombardia (CORECOM Lombardia) è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni; è istituito al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni (art. 1 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20);
- lo Statuto d'Autonomia della Lombardia, all'art. 62, qualifica espressamente il CORECOM come organo regionale indipendente di garanzia;

- l'Unione Lombarda dei consigli dell'Ordine degli Avvocati è stata istituita, ai sensi dell'art. 29 comma 1), lettera p), della Legge n. 247/2012, fra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese; essa rappresenta i Consigli dell'Ordine suddetti e provvede alla consultazione su temi e problemi di interesse giuridico, anche al fine di promuovere attività di formazione, con funzione anche di interlocuzione con le Regioni, gli enti locali e le Università;
- l'Ordine degli Avvocati di Milano è ente pubblico non economico a carattere associativo al quale la legge demanda importanti funzioni relative all'esercizio della professione legale;
- il CORECOM Lombardia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è attivo da anni, anche presso le scuole, sui temi delle opportunità e anche dei rischi derivanti dall'uso non consapevole delle tecnologie e delle comunicazioni via web, in virtù della delega ricevuta da AGCom di tutela e garanzia dei minori rispetto all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media (art. 5, comma I, lettera a), della *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali delle Comunicazioni"* tra AGCom e CORECOM Lombardia, prot. N. 2017/30943 del 21.12.2017);
- dato atto altresì che l'Ordine degli Avvocati di Milano, nell'ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e giovanissimi di una cultura della legalità, ha già avviato collaborazioni con enti locali e associazioni per sviluppare il progetto *"Educazione alla legalità"* all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano e della Lombardia; il progetto prevede lo svolgimento di una serie di incontri con gli studenti su alcune delle tematiche di maggiore attualità e allarme sociale, tra cui *il disagio giovanile* (bullismo e cyberbullismo) e l'uso sicuro di internet e delle nuove tecnologie / rischi e pericoli della rete;
- le parti intendono ora portare avanti una specifica collaborazione nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione dei giovani sull'utilizzo consapevole dei nuovi strumenti messi a disposizione dal web;

#### RICHIAMATO

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### DATO ATTO

che la collaborazione di cui al presente atto ha carattere gratuito;

**tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:**



### **Art. 1 - Finalità e oggetto della collaborazione**

Le parti si impegnano a realizzare azioni di comune interesse - rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia - sui temi della comunicazione digitale e in particolare sui rischi del web, quali ad esempio:

- a) iniziative di sensibilizzazione anche direttamente presso gli istituti scolastici sui rischi derivanti dall'utilizzo incauto delle nuove tecnologie digitali;
- b) ascolto e orientamento su tematiche generali riguardanti gli strumenti di tutela rispetto ai contenuti lesivi presenti nel web;
- c) informazioni di carattere generale sulle modalità di protezione della propria identità digitale;
- d) organizzazione congiunta di convegni o seminari sui temi riguardanti la comunicazione, il cyberbullismo, altre tematiche simili, in particolare in funzione di protezione dell'utenza giovanile;
- e) individuazione e sviluppo di buone prassi da diffondere nelle scuole;
- f) organizzazione di una rete di istituti scolastici quali punti di prossimità in funzione di orientamento e supporto all'utenza sulle tematiche evidenziate.

### **Art. 2 – Modalità della collaborazione**

Per la realizzazione di quanto indicato all'art. 1 le parti si riservano di definire in specifici progetti la finalità delle iniziative comuni, l'oggetto, le modalità e i tempi di realizzazione, e il ruolo operativo di ciascuna parte.

Le parti si accordano per fornirsi reciprocamente ampia collaborazione sulla base dei progetti che saranno concordemente definiti, con autonomia operativa e responsabilità di risultato per la parte di rispettiva spettanza.

Al fine di contribuire a migliorare la consapevolezza e la prudenza nell'ambito dell'utilizzo della "rete", le parti si impegnano a:

- organizzare corsi formativi/informativi gratuiti presso gli istituti scolastici del territorio regionale lombardo, rivolti a studenti, docenti e/o genitori;
- realizzare e offrire un servizio di orientamento legale, da offrire agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia.

A tal fine, l'Ordine si impegna a individuare tra i propri iscritti all'Albo, avvocati disponibili a dedicare tempo e risorse per svolgere le iniziative di sensibilizzazione presso le scuole; il CORECOM si impegna a formare gli avvocati disponibili e a fornire loro il materiale didattico.

Le Parti potranno utilizzare i materiali e gli esiti delle attività comuni, anche disgiuntamente, esclusivamente per fini istituzionali, di ricerca scientifica, per pubblicazioni o tesi di laurea, restando espressamente escluso ogni uso per fini commerciali; in ogni caso l'utilizzo di materiali o esiti delle attività comuni dovrà contenere la citazione di entrambe le parti.

### **Articolo 3 - Corsi formativi/informativi**

Durante lo svolgimento dei corsi formativi/informativi, l'avvocato individuato dall'Ordine di Milano è tenuto al rigoroso rispetto del Codice Deontologico.

Le modalità concrete di realizzazione dei corsi saranno stabilite con piani di lavoro concordati tra le parti.

#### **Articolo 4 - Orientamento legale**

Le parti si impegnano a realizzare un servizio di orientamento legale, secondo le modalità che verranno stabilite con piani di lavoro concordati, con la funzione di fornire informazioni qualificate, sostenendo e accompagnando gli utenti con un'azione di assistenza per gestire eventuali situazioni di difficoltà.

#### **Art. 5 – Gratuità**

La reciproca collaborazione è prestata senza alcun corrispettivo, a carattere esclusivamente gratuito.

#### **Art. 6 – Durata**

La collaborazione di cui al presente atto decorre dalla data della sottoscrizione del medesimo fino alla data del 31 dicembre 2020, salvo successive proroghe d'intesa tra le parti.

#### **Art. 7 – Tutela dei dati personali**

Lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto del presente Accordo Quadro può comportare il trattamento di dati personali di terzi da parte degli Enti sottoscrittori, secondo le rispettive competenze, escluso in ogni caso il trattamento di categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 Reg UE 2016/679).

Le Parti si impegnano a trattare tali dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD"), al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e a ogni altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile nell'ordinamento italiano, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

I tre soggetti firmatari sono – ciascuno per quanto di rispettiva competenza - titolari per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo. Ove si rendesse necessario, le parti si impegnano a redigere un accordo interno di contitolarità, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

#### **Art. 8 – Disciplina applicabile**

Il presente accordo è regolato dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Avv. Vinicio Nardo  
Presidente  
Ordine degli avvocati di Milano



Avv. Marianna Sala  
Presidente  
CORECOM Lombardia



Avv. Roberto Ianco  
Presidente F.F.  
Unione Lombardia Ordini Forensi

